

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

*

REGOLAMENTO

La sottoscritta Avv. Anna Miele, quale Presidente del Comitato Pari Opportunità, anche alla luce delle osservazioni formulate dall'On.le Consiglio dell'Ordine

DEPOSITA

il regolamento con le integrazioni deliberate dal Comitato in punto di durata del mandato.

Si chiede che il Consiglio esprima la propria approvazione.

Arezzo, li 25.02.2020

Con ossequio

Il Presidente



COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

*

REGOLAMENTO

Art. 1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, il Comitato per le pari opportunità. Il Comitato di prima costituzione resterà in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall'art. 65 comma 2° L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell'Ordine, mentre l'attuale Comitato, eletto in data 12.12.2019 ed insediatosi in data 08.01.2020, resterà in carica, sempre ai sensi della citata normativa, sino al 31.12.2022.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

*

Art. 2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati - intendendosi il termine "Avvocato" e tutti gli altri connessi come riferiti ad entrambi i generi - iscritti agli Albi degli Avvocati di Arezzo, e dura in carica quattro anni. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da nr. 7 (sette) componenti di cui 2 (due) di essi designati dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutti gli altri vengono eletti dagli iscritti agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

Art. 3. Funzioni

Il Comitato, nella piena autonomia organizzativa, propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla Legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitati per le Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati. Interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti Locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

CPO

Il Comitato può istituire, anche in ambito della rete territoriale qualora ne facesse parte, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

*

Art. 4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
- coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle incombenze rimesse al medesimo.

Il Segretario, con funzioni di tesoreria:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- ha il compito di tenere i rapporti con il Consiglio dell'Ordine quanto alla gestione e contabilizzazione delle risorse patrimoniali messe a disposizione dal COA medesimo per le attività del Comitato;
- in caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

Non possono assumere la carica di Presidente, Vice Presidente e Segretario i componenti del CPO designati dal Consiglio dell'Ordine.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

*

Art. 5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

*

Art. 6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi Organismi. La carica di componente del CPO è, altresì, incompatibile con quella di membro, designato dal COA, dell'Organismo di Mediazione Forense, della Fondazione per la Formazione Forense e della Scuola Forense Aretina.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario ed il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro 30 (trenta) giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente di un componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.

Tutti i componenti del Comitato, sia eletti che designati, decadono: 1) in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Arezzo; 2) in caso di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 3) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

I componenti del Comitato designati dal COA cessano, altresì, dalle loro funzioni nel caso in cui, per qualsiasi ragione, perdano la carica di consigliere dell'Ordine.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine 60 (sessanta) giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

*

Art. 7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

*

Art. 8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la loro collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web dell'Ordine, qualora il Comitato non abbia un proprio sito, e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento di un fondo a favore dell'attività del Comitato anche finalizzata a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, convegni, indagini e ricerche con obbligo di rendicontazione;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata, di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità, sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

*

Art. 9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione.

9.1 – Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza o separatamente rispetto a quelle del COA, ma, in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni da quest'ultime.

9.2 – I Componenti del CPO non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 – Hanno diritto di voto tutti gli avvocati iscritti all'Albo, negli elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Arezzo alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

9.4 – Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 – Sono ammesse esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito, anche a mezzo PEC, presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, nel rispetto del termine di cui all’art. 9.1.

9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine.

9.8 – Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Comitato uscente costituisce la commissione elettorale. I componenti della commissione elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità. Il Seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o da altro Avvocato designato dal Presidente del COA. La Commissione è coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti dal Presidente del Seggio, al di fuori dei componenti del Comitato tra coloro che non si sono candidati.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello dei componenti da eleggere nel rispetto dell’equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello di maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato.

*

Art. 10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione degli eletti. Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine, al momento del proprio insediamento, provvede a designare i componenti di cui all'art. 2.

*

Art. 11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. Decorso tale termine, le modifiche si intenderanno approvate.

*


Art. 12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce integralmente ed in ogni sua parte il regolamento precedentemente adottato ed entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 c. 4° L. 247/2012. Copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.

*

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo con delibera del

Il Segretario



Il Presidente

